



COMUNE DI CAGLIARI

GABINETTO DEL SINDACO

Oggetto: circolare interpretativa in merito all'ordinanza 21 del 03 aprile 2020 recante ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in Città.

Sono giunte al Sindaco richieste di chiarimenti relative ad alcuni aspetti dell'ordinanza n. 21 del 03 aprile 2020.

I dubbi interpretativi riguardano, allo stato, i seguenti aspetti:

- 1) con riferimento al punto 15 dell'ordinanza viene chiesto di chiarire cosa si intende per attività economica all'interno della quale il personale deve essere sempre dotato di mascherine e guanti;
- 2) con riferimento al paragrafo 11, terzo punto, viene chiesto di chiarire se nell'ordinanza, quando si dice "all'interno di ciascun posteggio sia consentita la presenza di due operatori", si faccia riferimento al solo posteggio singolo ammettendo, quindi, che nei posteggi doppi possa operare un numero massimo di quattro operatori, oppure ci si riferisca a qualunque genere di posteggio, indipendente dalla sua dimensione e dal suo essere singolo o doppio;
- 3) viene chiesto di chiarire con riferimento ai soggetti obbligati a indossare le mascherine: se lo siano indistintamente tutti coloro che operano nelle attività indicate ovvero solamente quelli impegnati nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela;
- 4) viene chiesto di chiarire in ordine alla definizione di "mascherina" se con tale termine si debba intendere solo la mascherina certificata o ci si possa riferire anche alle mascherine autoprodotte.

A fronte dei sopra elencati dubbi interpretativi si chiarisce che:

- 1) quanto al concetto di attività economica, essa è riferita esclusivamente alle attività di commercio;
- 2) quanto al concetto di posteggio nei mercati civici l'ordinanza si riferisce a qualunque genere di posteggio. Pertanto, indipendentemente dalla dimensione dello stesso e dal suo essere singolo o doppio, al suo interno potranno essere ammessi non più di due operatori e, per conseguenza, tale numero massimo di due unità operative dovrà essere rispettato anche nei posteggi doppi;
- 3) quanto ai soggetti obbligati a indossare le mascherine si precisa che essi sono, oltre ai clienti, solamente gli operatori impegnati, all'interno di attività di commercio, nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela.
- 4) quanto al concetto di mascherina l'ordinanza si riferisce a mascherine in genere, anche autoprodotte, a condizione che siano in grado di coprire in maniera efficace e completa sia il naso che la bocca.

Cagliari, 3 Aprile 2020

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessandro Cossa)